



**CORSO  
PER ENTI NON  
COMMERCIALI  
Bolzano – 21 settembre 2007**



# **IL TERZO SETTORE E LE SUE LEGGI SPECIALI : VOLONTARIATO, PROMOZIONE SOCIALE, ONLUS, COOPERAZIONE SOCIALE, ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE**



## ENTI NON PROFIT

### ⇒ TERZO SETTORE

il riferimento è alla **struttura sociale** nella quale vengono individuati il *primo settore*, quello pubblico, il *secondo settore*, privato, commerciale e mercantile e il *terzo settore*, collocato in una posizione intermedia

### ⇒ ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

il riferimento è alla **finalità** per la quale si agisce, finalità dalla quale viene esclusa la produzione di *utili da distribuire*

### ⇒ ENTI MORALI

il riferimento è **civilistico** (c.c., Libro I): distingue le persone giuridiche in pubbliche, private e società.

Tra le *persone giuridiche private* identifica le associazioni, le fondazioni e i comitati

### ⇒ ENTI NON COMMERCIALI

il riferimento è alle **disposizioni fiscali**



## IL TERZO SETTORE

- Il Terzo Settore, o Terzo Sistema, nell'accezione preferita nell'ambito dell'Unione Europea, definisce una realtà emergente tra i due pilastri costituiti dallo Stato e dal Mercato, rappresentato da un insieme composito e variegato, anche sotto il profilo della natura giuridica, di enti e organismi che non hanno fine di lucro, quali associazioni, mutue, organizzazioni di volontariato, enti morali, fondazioni, cooperative sociali, cooperative e imprese non profit tout court.



## IL TERZO SETTORE

- La maggior parte di queste organizzazioni ha la vocazione di fornire beni e servizi e svolge, quindi, attività di natura economica: esse tendono tuttavia a differenziarsi dalle imprese classiche per l'assenza di scopi di lucro, mentre il loro carattere privato le differenzia dal settore statale.
- Il termine "Terzo sistema" tende quindi a definire l'insieme delle organizzazioni che non appartengono né alla sfera statale né al mondo delle imprese con scopo di lucro.



## IL TERZO SETTORE

Nel Terzo settore , composto da una pluralità di soggetti, operano organizzazioni che utilizzano diverse forme giuridiche tra cui le più comuni sono:

- Associazioni non riconosciute
- Associazioni riconosciute
- Organizzazioni di volontariato
- Comitati
- Fondazioni
- Cooperative sociali

Tali organismi, diversi per natura giuridica, al livello fiscale assumono la definizione di enti non commerciali e in alcune ipotesi possono acquisire la qualifica di ONLUS, ovvero organizzazioni non lucrative di utilità sociale.



# ASSOCIAZIONI

- L'associazione è un'organizzazione stabile di persone che perseguono uno scopo non economico di comune interesse.
- L'associazione ricalca i tratti essenziali che caratterizzano tutte le forme giuridiche che rientrano nel concetto di enti non profit
  - Sono autonomamente organizzate
  - Non hanno distribuzione di utili né in forma liquida né in forma di altre utilità individualmente separabili
  - Perseguono scopi ideali e non hanno finalità di profitto economico
  - Hanno carattere tendenzialmente aperto nel rapporto associativo



# ASSOCIAZIONI

IL CODICE CIVILE OPERA UNA DISTINZIONE FRA LE ASSOCIAZIONI  
DISCIPLINANDO

## ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

- ✓ Personalità giuridica
- ✓ Controlli costitutivi e operativi pubblicitari
- ✓ Responsabilità limitata

## ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

- ✓ Assenza di personalità giuridica
- ✓ Responsabilità sussidiaria rappresentanti
- ✓ Assenza di controlli amministrativi



# LE ORGANIZZAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

## **Legge 383/200**

- Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro
- Struttura aperta: non sono ammissibili limitazioni in relazione all'ammissione degli associati
- Non sono ammissibili disposizioni che prevedano il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa



# LE ORGANIZZAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE: CARATTERISTICHE

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'avanzo di gestione a favore di attività istituzionali;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento a fini di utilità sociale.



## Attività non commerciale delle Organizzazioni di Promozione Sociale

- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
- Somministrazione di alimenti e bevande
- Organizzazione di viaggi e soggiorni a soci o tesserti ad unica organizzazione (purché complementari agli scopi istituzionali)



# LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

## Cosa si intende per attività di volontariato

- L'attività di volontariato, secondo la legge n.266/91, è "quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà".
- L'attività del volontariato non può essere retribuita. Al volontario possono essere solo rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti con l'organizzazione di appartenenza.
- Chi svolge attività di volontariato all'interno di organismi di volontariato iscritti nei Registri regionali ha diritto ad usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro.
- Le organizzazioni di volontariato possono avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi nei limiti strettamente necessari alla realizzazione dell'attività principale.



## LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

- Sono considerate organizzazioni di volontariato tutti quegli organismi liberalmente costituiti al fine di svolgere un'attività senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà e che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
- Le organizzazioni di volontariato possono avere la struttura giuridica che ritengono più adeguata al raggiungimento del proprio fine, purché compatibile con lo scopo solidaristico.



# Disciplina del volontariato e della promozione sociale a Bolzano

## **Legge provinciale n. 11/1993 come modificata dalla L. P. n. 12/2003**

Sono istituiti i Registri Provinciali delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni di promozione sociale

Non è ammessa la doppia iscrizione



# Disciplina del volontariato e della promozione sociale a Bolzano

## **OBBLIGHI COMUNI DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE:**

- presentare una relazione annuale sulle attività svolte
- conservare la documentazione relativa alle entrate
- verifica periodica circa il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato

**Le prestazioni delle organizzazioni di volontariato in regime di convenzione sono, fatta salva la facoltà della Giunta provinciale di fissare un rimborso spese, gratuite.**

**E' istituito l'Osservatorio provinciale del volontariato**

**E' istituito presso la Provincia un Fondo speciale per il volontariato**



# **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA** **12 gennaio 2004, n. 1 1**

## **Regolamento di esecuzione alla disciplina del volontariato e della promozione sociale**

Le organizzazioni sono tenute a mettere a disposizione dell'ufficio competente i libri, i registri e i documenti contabili, che esse devono tenere in base alla vigente normativa con riguardo al tipo di organizzazione



## ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE

O.N.G. di cooperazione allo sviluppo sono disciplinate dalla legge 49/1987

Devono ottenere il "Riconoscimento di idoneità" da parte del Ministero degli Esteri

Aree di attività:

- realizzazione di programmi nei Paesi in via di sviluppo;
- selezione, formazione ed impiego di volontari in servizio civile;
- formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo.



## RICONOSCIMENTO DI IDONEITA'

- costituite sottoforma di associazioni o fondazioni o comitati;
- fine istituzionale individuato nell'attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;
- non perseguano scopi di lucro, e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento per i fini istituzionali;
- non abbiano rapporti di dipendenza con enti con fine di lucro;
- garanzie per la realizzazione delle proprie attività;
- esperienza nei settori in cui si richiede il riconoscimento di idoneità;
- controlli periodici da parte dei competenti organi individuati dal Ministero;
- devono presentare dei bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentare la tenuta della contabilità;
- devono presentare ogni anno una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.



## O.N.L.U.S. (art. 10 D. Lgs. 460/97)

- O.N.L.U.S. È l'acronimo adottato per indicare le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale
- Non rappresenta una nuova figura giuridica, bensì una "**classificazione**" di taluni enti non commerciali esclusivamente sul piano fiscale, in presenza di specifici requisiti formali e sostanziali
- la vasta portata dei benefici fiscali di cui le ONLUS sono destinatarie comporta una rigidità dei requisiti che ne consentono il riconoscimento



## O. N. L. U. S.



**SEMPRE**

- ✓ **Organismi di volontariato**
- ✓ **Organizzazioni non governative**
- ✓ **Cooperative sociali**
- ✓ **Consorzi cooperative sociali al 100%**




**REQUISITI  
NORMATIVI**

- ✓ **Associazioni**
- ✓ **Comitati**
- ✓ **Fondazioni**
- ✓ **Società cooperative**



**MAI**

- ✓ **Enti pubblici**
- ✓ **Soc. commerciali**
- ✓ **Fondaz. Bancarie**
- ✓ **Partiti e movimenti politici**
- ✓ **Organizzazioni sindacali**
- ✓ **Associazioni di datori di lavoro**
- ✓ **Associazioni di categoria**





**ATTIVITA' CON  
FINALITA'  
SOLIDARISTICA  
CONDIZIONATA**

- ✓ Assistenza sanitaria
- ✓ Istruzione
- ✓ Formazione
- ✓ Sport dilettantistico
- ✓ Promozione cultura e arte
- ✓ Tutela diritti civili

Svolte a favore di

- ✓ Soggetti svantaggiati
- ✓ Collettività esteri per aiuti umanitari

**Altri soggetti**

**Attività istituzionali  
ONLUS**

**Attività direttamente  
connesse**



# NOZIONE DI PERSONE SVANTAGGIATE

Circolare Ministero delle Finanze n. 168/E del 26/6/1998

- ✓ **Disabili fisici e psichici affetti da malattie**
- ✓ **comportanti menomazioni non temporanee**
- ✓ **tossico-dipendenti**
- ✓ **alcolisti**
- ✓ **indigenti**
- ✓ **anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico**
- ✓ **minori abbandonati, orfani, o in situazioni di disadattamento o devianza**
- ✓ **profughi**
- ✓ **immigrati non abbienti**



# O.N.L.U.S

- **Le agevolazioni fiscali a favore delle Onlus I**
- l'esclusione dalle imposte dirette (IRPEG) per le attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali "nel perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale";
- detraibilità (con l'aliquota del 19%) dall'Irpef delle erogazioni liberali a favore di Onlus
- deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali effettuate sia in denaro che in natura, a favore di Onlus;
- per ciò che concerne l'Iva, le Onlus non sono tenute alla emissione di scontrino o ricevuta per le operazioni riconducibili alle attività istituzionali. Inoltre, numerose operazioni esenti da Iva sono tali anche se rese dalle Onlus (es. trasporto in ambulanza);
- sugli atti delle Onlus non è dovuta l'imposta di bollo, né l'eventuale tassa sulle concessioni governative;
- sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti mortis causa e le donazioni a favore di Onlus;
- sugli atti traslativi di immobili a favore di Onlus l'imposta è dovuta in somma fissa, ma a condizione che l'immobile sia effettivamente destinato entro 2 anni ad essere utilizzato per le finalità istituzionali;



# LE COOPERATIVE SOCIALI

## Definizione

- La definizione di "cooperativa sociale" è contenuta nella legge 381/91, che disciplina il settore.
- A norma dell'art.1 della suddetta legge, le cooperative sociali vengono definite come imprese che:
  - “ *hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:*
  - *la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi*
  - *lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”.*



## COOPERATIVE SOCIALI

- Sono organizzazioni diverse da quelle di natura associativa: la loro struttura giuridica, infatti, ha forma societaria
- Esse tuttavia possono essere ricomprese nell'ambito del settore "non profit" in relazione alle finalità per cui sorgono



## ELEMENTI COOPERATIVE SOCIALI

- **PRIVATISTICO**

Gestione risorse in ottica di efficienza e convenienza come nelle imprese private

- **PUBBLICISTICO**

Scopi di utilità sociale

La cooperativa sociale compie quindi un passo avanti rispetto ad associazioni, fondazioni, ect.

Mentre quest'ultime perseguono scopi non profit riservandone i benefici ai membri, agli associati, le cooperative sociali svolgono attività ben definite che esprimono la loro utilità nei confronti dell'intera collettività, senza limitarsi ai meri partecipanti



# **GLI OBBLIGHI CONTABILI E DI BILANCIO DERIVANTI DALLE NORME CIVILISTICHE**



**Sotto il profilo civilistico** non vengono dettati obblighi contabili per gli enti non lucrativi di cui al Libro Primo del Codice Civile.

a) Gli obblighi contabili sono previsti solo per le imprese (art. 2214);

b) L'art. 20 del C.C. prevede per le Associazioni l'obbligo di approvazione del bilancio, ma non della tenuta della contabilità;

c) Obblighi contabili dettati da leggi speciali (es. art. 3, L. 266/91);

d) Obblighi contabili previsti dallo Statuto.



## BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio sociale è un utile strumento per analizzare l'impatto dell'azienda sull'ambiente circostante.

I suoi scopi sono:

- » controllare l'incidenza dell'attività sul livello di benessere degli interlocutori coinvolti;
- » programmare le politiche sociali dell'organizzazione consentendo il miglioramento della gestione sociale, la verifica della ricchezza prodotta e distribuita e la valutazione del contributo sociale raggiunto
- » essere strumento di comunicazione d'impresa, di razionalizzazione dell'attività; fornire una base elaborativa alla strategia aziendale.



È possibile parlare di bilancio sociale solo all'interno di una gestione programmata per consentire una valutazione dell'operato in base a criteri adeguati alle specifiche caratteristiche dell'organizzazione.



## **Criteri di scelta nella formazione del bilancio**

### **in ragione dell'attività svolta:**

attività istituzionale, interessa rilevare i movimenti di denaro (contabilità finanziaria)

### **gestione di attività economiche:**

attività commerciale, interessa conoscere l'equilibrio economico della gestione (contabilità economica)



## **CIRCOLARE MINISTERIALE N. 124/E DEL 1998**

Il rendiconto annuale, redatto secondo le modalità stabilite dallo stesso ente nello statuto, deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione. Deve trattarsi di documento che evidenzia anche l'attività decommercializzata. La documentazione di supporto di tale documento, anche se non fiscale, deve essere conservata con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, attesa la rilevanza attribuita allo stesso rendiconto annuale imposto da una norma tributaria quale specifico requisito per l'applicazione di un particolare trattamento di favore.



**GLI ENTI DEL TERZO SETTORE: LORO  
INQUADRAMENTO SOTTO IL PROFILO  
TRIBUTARIO.  
LA CONTABILITA' SEPARATA**



# ENTE NON COMMERCIALE

ENC è un **soggetto** nell'ambito fiscale

**Le coordinate per la sua identificazione si ricavano dal  
Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR)  
D.P.R. 22.12.1986, n. 917**




**Art. 73 (già 87)**

**Art. 149 (già 111-bis)**



## LE IMPOSTE DIRETTE - DISPOSIZIONI GENERALI -



### diversa modalità di determinazione del reddito complessivo

**EC**

i proventi di qualsiasi fonte confluiscono in un'unica categoria reddituale, il reddito d'impresa

**ENC**

l'attribuzione del reddito imponibile avviene con modalità analoghe a quelle previste per le persone fisiche



## **LE CATEGORIE DI REDDITO**

Sono imputabili agli ENC:

- ⇒ Redditi fondiari
- ⇒ Redditi di capitale
- ⇒ Redditi d'impresa
- ⇒ Redditi diversi

Ciascuno dei quali determinato secondo la propria specifica disciplina.

**L'aliquota ordinaria è del 33%**



## **IMPUTABILITA' ED ESCLUSIONI**

- ⇒ Ai fini dell'imposizione non ha alcuna rilevanza il luogo di produzione dei redditi o la loro destinazione (così come è ininfluyente che le attività producano perdite, siano svolte con lavoro volontario, non perseguano il fine di lucro...; se rientrano in una delle categorie viste, sono fiscalmente rilevanti)
  
- ⇒ Restano invece esclusi da imposizione i redditi esenti (es. interessi di c/c bancario e postale) e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva.



## ... LE MOTIVAZIONI...

- ⇒ insufficienza e rigidità dell'attuale codice civile (il Libro I è in revisione da anni...), resa evidente dal fiorire di legislazioni speciali (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni bancarie, Onlus...);
- ⇒ vivacità del mondo del *Terzo settore*;
- ⇒ difficoltà ad esercitare effettivo controllo sull'assenza del fine di lucro e conseguente rischio di elusione/evasione fiscale.



## ... I TENTATIVI DI SOLUZIONE...

Le INLUS: tentativo di rispondere alla reale configurazione del mondo del non profit che non è fatto solo di associazioni sportive e culturali. Diventano sempre più numerosi gli enti che offrono servizi di rilevanza sociale e pubblica (scuola, assistenza, sanità) anche nella logica di uno Stato che tende a restringere le prestazioni di welfare direttamente erogate.

La legge delega (n. 118/2005) prevede la nascita delle *"imprese sociali"*, ovvero *"organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in **via stabile e principale un'attività economica** di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale"*.



## **NOTA BENE:**

### **La contabilità fiscale ha valenza**

- Non solo **formale** (come rilevazione dei fatti amministrativi relativi alla gestione);
- Ma anche **sostanziale**
  - i. Sia per la determinazione dell'imponibile ai fini delle imposte dirette (sono deducibili solo i costi relativi all'attività commerciale)
  - ii. Che per la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti (art. 19 ter. DPR 633/72) dell'attività commerciale



## ENTI NON COMMERCIALI

**Sotto il profilo fiscale** le scritture contabili degli enti non commerciali (art. 20 del DPR 600/73) devono essere obbligatoriamente tenute relativamente alle attività commerciali esercitate abitualmente.

Non rilevano, dunque:

- le attività istituzionali
- le attività commerciali occasionali



## **ATTIVITA' NON IMPONIBILI**

**Non concorrono a formare  
il reddito complessivo**

**le raccolte  
occasional di  
fondi**

**i contributi  
pubblici**



## **CONTRIBUTI PUBBLICI**

Sono esclusi dalla tassazione i contributi che siano:

- ⇒ corrisposti da un'amministrazione pubblica
- ⇒ erogati a fronte di convenzione oppure in regime di accreditamento
- ⇒ relativi ad attività aventi finalità sociali
- ⇒ riferiti ad attività esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'ente



## **RACCOLTE OCCASIONALI**

Sono esclusi dalla tassazione i fondi pervenuti a seguito di:

- ⇒ raccolte pubbliche
- ⇒ effettuate occasionalmente
- ⇒ anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori
- ⇒ in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni

Queste somme sono inoltre (cf D.Lgs. 460/1997, art. 2, c. 2):

- ⇒ escluse da IVA
- ⇒ esenti da ogni altro tributo



E' quindi fondamentale individuare quali siano in concreto le attività commerciali ai fini delle:

**- imposte dirette**

**- IVA**

Si dovrà, quantomeno, tenere conto delle seguenti norme del TUIR:

- art. 55, c. 2, lett. a) (Reddito di impresa):

“Sono inoltre considerati redditi d’impresa:

I redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alle prestazioni di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 C.C.”



# LA CONTABILITA' SEPARATA

## *Nozione*

il comma 2 dell'art. 144 del TUIR così recita:  
“Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata”.



## I COSTI PROMISCUI:

a) **Rilevazione dei costi diretti**: nessuna difficoltà nell'attribuirli all'attività istituzionale o all'attività commerciale

b) **Rilevazione dei costi comuni**: all'attività istituzionale e all'attività commerciale (cosiddetti costi promiscui).

Es: utenze, materiali di consumo, manutenzioni, ammortamenti di beni, personale, utilizzati promiscuamente

c) **Criteri di ripartizione dei costi promiscui**



- Criterio di ripartizione proporzionale: il comma 4 dell'art. 144 del TUIR, così recita:

“Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto importo”



Si consiglia:

- Contabilizzazione dei costi promiscui nella sfera dell'attività commerciale durante l'esercizio.
- Ripartizione tra attività istituzionale e attività commerciale in sede di dichiarazione dei redditi.
- Nella determinazione dei ricavi totali entrano anche quelli istituzionali, di cui non è obbligatoria la contabilizzazione.



Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile sempre in base al rapporto di cui sopra:

La rendita catastale se l'immobile è di proprietà

Il canone di locazione se l'immobile è in affitto

I canoni di leasing se l'immobile è in leasing



## Obbligo della Contabilità Separata (*schema di sintesi*)

Gli enti non commerciali per le attività commerciali esercitate hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività commerciale e quella istituzionale sono deducibili in base al rapporto tra:

$$\frac{\text{Ricavi commerciali}}{\text{Ricavi comm.} + \text{ricavi istituzionali}} = \frac{40}{40+60} = \frac{40}{100} = 40\%$$

deducibilità dei costi promiscui



## **GLI ENTI ASSOCIATIVI**

Le disposizioni sugli enti associativi sono sintomatiche della tensione tra due finalità: agevolare il fenomeno associativo e salvaguardare il fisco:

- c. 1** → attività verso associati e quote associative
- c. 2** → prestazioni di servizi e cessioni di beni a soci verso corrispettivi specifici
- c. 3** → attività verso corrispettivi specifici di associazioni "privilegiate"  
cessioni a terzi di pubblicazioni



## GLI ENTI ASSOCIATIVI

**c. 4 →**

attività commerciali per presunzione di legge

**c. 5 →**

bar e attività turistiche delle associazioni di promozione sociale

**c. 6 →**

attività turistiche dei partiti, dei sindacati e delle associazioni religiose

**c. 7 →**

cessioni di pubblicazioni e assistenza su contrattazione collettiva sul lavoro per i sindacati



## GLI ENTI ASSOCIATIVI

**c. 8 →**

### ***vincoli statutari***

divieto distribuzione utili  
devoluzione patrimonio  
democraticità  
obbligo rendiconto  
eleggibilità libera  
intrasmissibilità quota

### ***forma dello statuto***

atto pubblico  
scrittura privata autenticata  
scrittura privata registrata



## **ATTIVITA' NON COMMERCIALE**

- QUOTE ASSOCIATIVE
- E LORO SOCI, FACENTI PARTE DI UNICA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE
- ELARGIZIONI A TITOLO DI LIBERALITA' EROGATE DA ENTI PUBBLICI
- ELARGIZIONI A TITOLO DI LIBERALITA' EROGATE DA PRIVATI
- VENDITA GIORNALINO SOCIALE CEDUTO PREVALENTEMENTE AGLI ASSOCIATI

### **ENTE A CARATTERE ASSOCIATIVO**

- CORRISPETTIVI SERVIZI SOCIALI DAI SOCI
- CORRISPETTIVI SERVIZI SOCIALI DA TESSERATI, ASSOCIAZIONI STESSA ATTIVITA' E LORO SOCI, FACENTE PARTE DI UNICA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE

### **ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE:**

- SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
- ORGANIZZAZIONI DI VIAGGI E SOGGIORNI A SOCI, NONCHE' A TESSERATI AD UNICA ORGANIZZAZIONI LOCALE O NAZIONALE E SOCI DI ASSOCIAZIONI FACENTI DELLA MEDESIMA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE (PURCHE' COMPLEMENTARI A SCOPO ISTITUZIONALE)

## **ATTIVITA' COMMERCIALE**

- PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIALI A NON SOCI
- PUBBLICITA' (PUBBLICITA' TRADIZIONALE, SPONSORIZZAZIONE)
- CESSIONE DIRITTI DI RIPRESA TELEVISIVA
- ORGANIZZAZIONI DI MANIFESTAZIONI SPETTACOLISTICHE CON INGRESSI DI PUBBLICO A PAGAMENTO
- ORGANIZZAZIONI DI FESTE STAND GASTRONOMICI
- SOMMINISTRAZIONE DI PASTI (CENE SOCIALI) E SPACCIO
- SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
- ORGANIZZAZIONI DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI
- VENDITA PRODOTTI

### **NON IMPONIBILE**

- OCCASIONALI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI
- CONTRIBUTI PUBBLICI PER ATTIVITA' CONVENZIONATE (SOLO IMPOSTE SUI REDDITI)



## REDAZIONE BILANCIO E TENUTA SCRITTURE CONTABILI

<b>Tipo di ente</b>	<b>Estremi normativi</b>	<b>Obbligo contenutistico in statuto ( o contenuto nella legge)</b>
Associazioni di promozione sociale	Art. 3, comma 1, lett. h), Legge n.383/2000	Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, approvati dagli organi statutari secondo le modalità indicate nell'atto costitutivo o nello statuto
Enti a carattere associativo	Art. 148, comma 8, lett. d), D.P.R. n. 917/1986	Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie
Organizzazioni di volontariato	Art. 3 comma 3 Legge n. 266/1991	Obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, approvato dall'assemblea degli aderenti secondo le modalità indicate nell'atto costitutivo o nello statuto
Onlus	Art. 10, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 460/1997	Obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale
Imprese sociali	Art. 10 D.Lgs. n. 155/2006	L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve in ogni caso tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni ex artt. 2216 e 2217 c.c., nonché redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto ministeriale in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali
Enti lirici	Art. 16 del D.Lgs. n. 367/1996	Obbligo di tenere i libri e le altre scritture contabili ex art. 2214 c.c., anche quando non sia esercitata attività commerciale. Il bilancio è redatto ex artt. 2423 e ss. c.c., è approvato dal consiglio di amministrazione entro il termine previsto per S.p.A. ed entro 30 gg dall'approvazione deve essere trasmesso in copia, a cura degli amministratori, al Ministero del tesoro e depositato presso l'ufficio delle imprese

## DESTINAZIONE BENI IN CASO DI SCIoglIMENTO

<b>Tipo di ente</b>	<b>Estremi normativi</b>	<b>Obbligo contenutistico in statuto ( o contenuto nella legge)</b>
Associazioni di promozione sociale	Art. 3, comma 1, lett. I), Legge n.383/2000	Obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, ai fini di utilità sociale
Enti a carattere associativo	Art. 148, comma 8, lett. b), D.P.R. n. 917/1986	Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge
Organizzazioni di volontariato	Art. 5 comma 5, legge n. 266/1991	Obbligo contenuto nella legge di devolvere i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile
Onlus	Art. 10, comma 1, lett. f), D.lgs. N. 460/1997	Obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge
Imprese sociali	Art. 13, comma 3, D.Lgs. N. 155/2006	Previsione normative di devoluzione del patrimonio residuo in caso di cessazione dell'impresa, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie
Enti lirici	Art. 10, comma 2, del D.Lgs. N. 367/1996	Lo statuto della fondazione determina (..) i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità, in sede di liquidazione